

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1842 DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 2019

**recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 21,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/87/CE istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione al fine di promuovere la riduzione di dette emissioni secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica. L'articolo 10 bis prevede l'assegnazione gratuita delle quote per un periodo transitorio.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il quarto periodo di scambio, dal 2021 al 2030.
- (3) Conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 20, della direttiva 2003/87/CE, l'assegnazione gratuita di quote di emissioni a impianti la cui attività, valutata sulla base di una media mobile di due anni, è aumentata o diminuita di oltre il 15 % rispetto ai livelli di attività storica deve essere adeguata in modo simmetrico. Poiché gli impianti sono divisi in sottoimpianti conformemente all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2019/331, per effettuare gli adeguamenti dell'assegnazione di quote di emissioni in funzione delle variazioni dell'attività è opportuno confrontare tali variazioni con i livelli di attività storica a livello di sottoimpianto.
- (4) Ai fini dell'adeguamento dell'assegnazione gratuita è necessario raccogliere dati di alta qualità e verificati in maniera indipendente. È opportuno garantire coerenza nell'accuratezza e nella qualità dei dati monitorati e comunicati al fine di determinare l'assegnazione gratuita. A tale scopo, è opportuno prevedere norme specifiche per la comunicazione dei livelli di attività a livello di sottoimpianto, tenendo conto delle pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/331. È opportuno che i dati raccolti dai gestori in conformità di tali norme riflettano l'effettivo funzionamento dei sottoimpianti.
- (5) È opportuno che i gestori comunichino i dati richiesti con cadenza annuale. È opportuno che i dati siano monitorati conformemente ai requisiti di monitoraggio di cui all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/331.
- (6) Per garantire coerenza tra la verifica delle comunicazioni delle emissioni annuali a norma dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE e i dati relativi ai livelli di attività, oltre che per sfruttare le sinergie, è opportuno avvalersi del quadro giuridico stabilito dalle misure in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (7) Al fine di prevenire manipolazioni o abusi del sistema per l'adeguamento delle assegnazioni, evitare oneri amministrativi superflui e garantire che le modifiche delle assegnazioni siano eseguite in modo efficace, non discriminatorio e uniforme, è opportuno applicare ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita ai sottoimpianti il cui livello di attività è aumentato o diminuito di oltre il 15 % rispetto al livello di attività storica. È opportuno definire il livello medio di attività come media aritmetica dei due livelli annuali di attività relativi a due anni civili completi di funzionamento. È opportuno che il primo anno del calcolo del livello medio di attività sia il primo anno di ciascun periodo di assegnazione. Se il confronto tra il livello di attività storica e il livello medio di attività evidenzia una differenza superiore al 15 %, è opportuno adeguare l'assegnazione gratuita di una percentuale pari all'esatta variazione percentuale del livello di attività. Se la variazione successiva del livello di attività si verifica nello stesso intervallo del 5 %, oltre il 15 %, è opportuno che l'assegnazione resti invariata. Se la variazione

<sup>(1)</sup> GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

